

COMUNE DI TAINO

PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.18/16.06.2020

TITOLO 1

PRINCIPI GENERALI.

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Art. 2 - Valori limite.

Art. 3 - Aggiornamento della zonizzazione acustica.

TITOLO 2

DOCUMENTAZIONE A VERIFICA DELLA NORMATIVA SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO.

Art. 4 - Definizioni e verifiche.

TITOLO 3

IMMISSIONI DA TRAFFICO AUTOVEICOLARE E FERROVIARIO.

Art. 5 - Risanamento e pianificazione.

Art. 6 - Interventi edilizi entro fasce di pertinenza acustica.

TITOLO 4

REGOLAMENTAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.

Art. 7 - Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade e raccolta rifiuti.

Art. 8 - Allarme acustico antifurto.

Art. 9 - Attività rumorose derivanti da schiamazzi.

Art. 10 - Attività rumorose derivanti dall'utilizzo di strumenti musicali, microfoni e altoparlanti.

Art. 11 - Attività rumorose derivanti da mezzi a motore e apparecchiature a motore.

TITOLO 5

ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE.

Art. 12 - Individuazione delle attività rumorose temporanee.

Art. 13 - Autorizzazione.

TITOLO 6

SANZIONI AMMINISTRATIVE.

Art. 14 - Sanzioni.

COMUNE DI TAINO

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

TITOLO 1 *Principi generali*

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'Art. 6 comma 1 lettera (e) della legge 26-10-1995 n° 447: “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 30-10-1995 e poi integrata con le successive norme d'attuazione.

Sono escluse, dall'applicazione dello stesso le attività rumorose insistenti nell'ambito di un condominio, quali i servizi e gli impianti fissi dell'edificio adibito ad uso comune limitatamente al disturbo all'interno dello stesso, dove prevalga la disciplina privatistica ed i regolamenti condominiali e non si rilevi la sussistenza di rapporti di natura pubblica.

* Art. 6 comma 1 lettera (e) della legge 26-10-1995 n° 447;

Competenze dei Comuni

1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:
 - e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;

Art. 2 – Valori limite

Per tutte le sorgenti sonore fisse, i valori limite di immissione ed emissione da non superare in tutti gli ambienti esterni sono definiti dal piano di zonizzazione acustica vigente.

Con riferimento al rumore dovuto al solo traffico autoveicolare e ferroviario sono definite specifiche fasce di pertinenza acustica; all'interno di tali fasce acustiche sono in vigore dedicati valori limite di immissione.

Nel dettaglio i diversi limiti di rumore sono riportati nella cartografia in scala 1:10000 della “Zonizzazione acustica del territorio comunale (ZAC) e fasce di pertinenza acustica per traffico veicolare e ferroviario”.

Il piano di “Zonizzazione acustica del territorio comunale (ZAC)” è stato approvato con D.C.C. nr.15 del 26.04.2004.

Per gli ambienti interni sono in vigore i valori limite differenziali di immissione come definiti dall'art. 4 del DPCM 14-11-1997.

* Art. 4 del DPCM 14-11-1997;

Valori limite differenziali di immissione 1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e

comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Tabella A: classificazione del territorio comunale

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Art. 3 – Aggiornamento della zonizzazione acustica

L'aggiornamento del piano di zonizzazione acustica potrà essere effettuato contestualmente alla definizione del Piano di Governo del Territorio o a modifiche della destinazione d'uso di parti del territorio comunale o s. m. i.

TITOLO 2

Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico

Art. 4 – Definizioni e verifiche

Nei seguenti casi l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi e il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti previsti dalla normativa vigente:

- a) Documentazione Previsionale di impatto acustico (D.P.I.A) riferimento normativi: (art. 8 comma 2 della Legge 447 del 26-10-1995 e s. m. i.) (G. R. Lombardia 08 marzo 2002 n° 7/8313 pubblicato su B.U. del 18-03-2001 n° 12 e s. m. i.);
- b) Valutazione Previsionale di Clima Acustico (V.P.C.A.) riferimento normativi: (G. R. Lombardia 08 marzo 2002 n° 7/8313 pubblicato su B.U. del 18-03-2001 n° 12 e s. m. i.);
- c) Valutazione Previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici e dichiarazione di ottemperanza degli stessi in opera riferimento normativi: (DPCM 05-12-1997);

Qualora dette verifiche vengano svolte in fase di approvazione dello strumento urbanistico attuativo, salvo eventuali variazioni, non saranno necessarie in fase di richiesta del Permesso di Costruire.

TITOLO 3

Immissioni da traffico autoveicolare e ferroviario

Art. 5 – Risanamento e pianificazione

Le competenze del Comune in merito al contenimento delle immissioni acustiche da traffico autoveicolare vengono esercitate in via prioritaria attraverso un approfondito studio del Piano Urbano del Traffico, le cui finalità comprendono anche la minimizzazione delle immissioni rumorose sull'intero territorio comunale.

Per il contenimento delle immissioni rumorose dovute al traffico ferroviario si rimanda ai piani di risanamento predisposti dagli enti gestori ai sensi del D.M. 29 novembre 2000.

Art. 6 – Interventi edilizi entro fasce di pertinenza acustica.

Per i nuovi insediamenti edilizi, all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali e ferroviarie, il rispetto dei limiti sonori è a carico del committente dell'opera, che dovrà darne conto attraverso la prevista valutazione previsionale di clima acustico.

TITOLO 4

Regolamentazione di attività rumorose presenti sul territorio comunale

Art. 7 – Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade e raccolta rifiuti

Le attività di manutenzione delle aree a verde pubblico, sono consentite dalle ore 07.00 alle 19.00 di giorni feriali ed autorizzate in deroga sia ai limiti assoluti che a quelli differenziali; l'autorizzazione, in deroga ai limiti normativi, risulta comunque condizionata dall'adozione di tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo sia in termini di livelli di esposizione che di tempi di esposizione.

L'uso di macchine ed impianti per operazioni di manutenzione delle aree verdi private è consentito dalle ore 08.00 alle 20:00 nei giorni feriali e la domenica dalle 9.00 alle 12.00; tali attività sono autorizzate in deroga ai limiti normativi, fermo restando l'adozione di tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo sia in termini di livelli di esposizione che di tempi di esposizione per tutte le aree circostanti a quella oggetto d'intervento.

Le attività di igiene del suolo pubblico relative a spazzamento meccanico delle strade, raccolta rifiuti solidi urbani sono consentite in deroga ai limiti sia assoluti che differenziali previsti dalla vigente normativa; l'autorizzazione in deroga ai limiti normativi viene concessa sulla base dell'adozione di tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo sia in termini di livelli di esposizione che di tempi di esposizioni per tutte le aree circostanti a quella oggetto d'intervento.

Art. 8 – Allarme acustico antifurto

I sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti primi; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli, l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 5 minuti. In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico ma deve essere effettuato manualmente.

Art. 9 – Attività rumorose derivanti da schiamazzi

Tale regolamento non si applica qualora il disturbo derivi da schiamazzi o rumori molesti in fascia diurna in modo temporaneo ed imprevedibile, a meno che gli stessi schiamazzi non avvengano in luoghi pubblici o aperti al pubblico, arrecando offese al culto o alla religione oppure mediante turpiloquio (fattispecie punita ai sensi dell'Art.57 del D.L. 55/1999).

In caso di disturbo alla quiete pubblica si rimanda all'Art.659 del Codice Penale.

Art. 10 – Attività rumorose derivanti dall'utilizzo di strumenti musicali, microfoni e altoparlanti

In caso non siano specificate diverse disposizioni in ambito di regolamento condominiale, è vietato l'utilizzo di strumenti musicali e microfoni nelle fasce orarie tra le ore 13:00 e le ore 15:00 e tra le ore 22:00 e le ore 08:00, a meno che l'utilizzo degli stessi non avvenga in ambienti completamente insonorizzati da appositi pannelli fonoassorbenti e che venga limitata la propagazione del suono all'interno del suolo mediante opportuno isolamento acustico della pavimentazione.

L'utilizzo di altoparlanti per uso pubblicitario sul territorio comunale è consentito solo dopo presentazione di apposita istanza al concessionario che gestisce le affissioni e la pubblicità.

Art. 11 – Attività rumorose derivanti da mezzi a motore e apparecchiature a motore.

Salvo rilascio di apposita autorizzazione in deroga, è vietato produrre rumore tramite utilizzo di mezzi a motore e apparecchiature a motore nelle fasce orarie tra le ore 20:00 e le ore 08:00 dei giorni feriali. Nel giorno di domenica sono consentite le attività rumorose derivanti da mezzi a motore e apparecchiature a motore solo ed esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 09:00 alle 12:00.

Durante le feste di San Silvestro, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano/Patrono di Taino, anche se ricadono nel giorno di domenica, è fatto divieto assoluto produrre rumore tramite utilizzo di mezzi a motore e apparecchiature a motore.

TITOLO 5

Attività rumorose temporanee

Art. 12 – Individuazione delle attività rumorose temporanee

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 della Legge 447 del 26-10-1995 e dell'art. 8 della Legge Regionale n° 13/01, possono ottenere l'autorizzazione comunale in deroga le seguenti attività temporanee:

- Cantieri edili nei quali si impiegano particolari impianti o attrezzature rumorose con significative emissioni;
- Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- Spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile che abbiano luogo in una limitata frazione di tempo nell'arco della giornata;
- Altre attività temporanee di tipo commerciale o di manutenzione di impianti produttivi che comportino l'uso di apparecchiature rumorose o si articolino in operazioni rumorose, previste, anche in modo non continuativo, per un periodo di tempo limitato.

Le attività stagionali non rientrano nel campo di applicazione del presente articolo e quindi il loro esercizio, ai fini della prevenzione dell'inquinamento acustico, è soggetto alla disciplina del presente regolamento, fatto salvo il caso in cui in tali esercizi si organizzino manifestazioni di durata temporanea.

Art. 13 – Autorizzazione

L'autorizzazione, prevista dall'art.6, comma 1, lettera h) della legge n.447 del 26-10-1995 e dall'art.8 della Legge Regionale n° 13/2001, deve essere richiesta esclusivamente quando chi gestisce un'attività temporanea ed organizza una manifestazione, prevede di superare i limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio comunale.

La domanda di autorizzazione è presentata dal titolare dell'attività o dell'ente organizzatore della manifestazione al Comune di Taino, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività o della manifestazione se organizzata in maniera occasionale ed estemporanea, oppure, nel caso di manifestazioni con ricorrenza annuale, deve rientrare nel piano programmatico dei pubblici trattenimenti e spettacoli che dovrà essere predisposto ogni anno tra novembre e dicembre.

L'autorizzazione è prevista anche nel caso in cui la manifestazione sia organizzata o tenuta all'interno di pubblici esercizi.

La domanda si presenta mediante la compilazione della modulistica predisposta dal competente ufficio attività produttive convenzionato con il Comune di Taino.

In tutti i casi in cui la domanda non sia completa di tutti gli elementi previsti, il responsabile del procedimento, anche avvalendosi di mezzi di comunicazione elettronica, invita il richiedente ad integrare la domanda entro il minor tempo possibile e comunque entro 10 giorni dalla richiesta.

Scaduto tale termine senza che la domanda sia stata integrata, questa è respinta con atto da comunicare all'interessato.

TITOLO 6

Sanzioni amministrative

Art. 14 – Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della Legge nr. 447 del 26 Ottobre 1995, con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 ad Euro 20.000,00.

Il pagamento in misura ridotta per le violazioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 della Legge 689/81, è determinato in Euro 1.000,00.

In caso di accertato superamento dei limiti di rumorosità, compresi quelli previsti nell'autorizzazione in deroga, la sanzione amministrativa va da Euro 1.000,00 ad Euro 10.000,00 ai sensi del comma 2 della Legge nr. 447 del 26 Ottobre 1995 e successive modificazioni e integrazioni.